

# **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

presso  
**ODCEC DI MACERATA E CAMERINO**

*Iscritto alla sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi al n. 63*

## **ALLEGATO "B"**

**PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10  
D.M. N. 202/2014**

### ***Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione***

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", il Consiglio dell'Ordine, ovvero il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell'addebito entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al Gestore della Crisi 5 giorni per presentare le proprie deduzioni

### ***Articolo 2 - Irrogazione della sanzione***

Il Consiglio dell'Ordine, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all'irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall'Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

### ***Articolo 3 - Sanzioni***

Possono essere irrogate le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall'Elenco dei gestori.

La sanzione dell'avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall'Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A".

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall'Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

# **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

presso  
**ODCEC DI MACERATA E CAMERINO**

***Iscritto alla sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi al n. 63***

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall'Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

## ***Articolo 4 - Violazione dell'obbligo di aggiornamento biennale***

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett.d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 90 giorni. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio dell'Ordine, ove istituito, e provvede alla cancellazione del gestore dall'Elenco dei gestori.

## ***Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza***

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

## ***Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del referente***

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.